

COMUNE DI CANDIDONI

Provincia di Reggio Calabria

PROGRAMMA di FABBRICAZIONE

VARIANTE

RELAZIONE

INCARICO: Delibera della Giunta Municipale n. 67 del 14/10/99
ADOZIONE: Delibera del Consiglio Comunale n. del
APPROVAZIONE: Delibera del Consiglio Comunale n. del

Visto: IL SINDACO
Avv. Vincenzo Cavallaro



IL PROGETTISTA

Arch. Michele Ferrazzo
Albo Architetti RC n. 240



Candidoni, 09-11-2000

PCS

STUDIO DI ARCHITETTURA PROGETTAZIONE CONSULENZA SERVIZI
89024 POLISTENA (RC) 34, VIA R. PIZZARELLI TEL. FAX 0966/931064 E-Mail: mferrazzo@tiscalinet.it

COMUNE DI CANDIDONI

Reggio Calabria

RELAZIONE ALLA

VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Lo Strumento Vigente

Con Decreto del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 1971 del 14.05.1971 veniva approvato, ai sensi dell'art. 36 della legge 1150/'42, il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Candidoni, adottato con deliberazione consiliare n. 24 del 4 dicembre 1969. (all. A)

Preventivamente l'Ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria aveva espresso parere favorevole n. 5372 del 13 luglio 1979, ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64. (all. B)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 04.11.1977 veniva adottata una variante al P.di F. Detta variante conseguiva il parere favorevole n. 5372 del 03.07.1979 del Genio Civile di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64, nonché il Nulla Osta ai fini paesaggistici con Decreto del P.G.R. n. 1410 del 22 luglio 1981.

La variante veniva definitivamente approvata con Decreto del P.G.R. n. 1020 del 05.05.1983. (all. C)

Rispetto allo strumento urbanistico originale la variante, approvata con Decreto del P.G.R. n. 1020/'83, introduceva, sostanzialmente, i seguenti elementi:

- 1 - Previsione di un'area specifica per la costruzione del campo sportivo comunale e per altre attrezzature sportive.
- 2 - Previsione di due zone turistiche. una marina ed una montana, e delle norme che ne regolano la edificazione.
- 3 - Previsione delle aree di industrializzazione agricola e delle norme che ne regolano la edificazione.
- 4 - Individuazione, con lo strumento urbanistico, delle aree per la costruzione di case economiche e popolari (legge 18 aprile 1962. n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni).
- 5 - Previsione di una strada di collegamento con Bellantone.
- 6 - Individuazione della zona di interesse ambientale.

Le motivazioni venivano ricercate nella necessità di adeguare, a quella data, le previsioni contenute nel Programma di Fabbricazione redatto nel 1968 ed approvato con D.P. n° 1971 del 14/5/1971.

A distanza di circa diciassette anni lo strumento urbanistico vigente, rimasto pressoché invariato nelle sue linee programmatiche, consente ancora di esercitare sia il dovuto controllo sulle attività edilizie a cura di privati e sia di dare attuazione agli interventi di iniziativa pubblica che con esso erano state programmate.

Un'ulteriore positiva valutazione deriva dal fatto che il Comune di Candidoni è stato interessato da una scarsissima attività edificatoria

abusiva a riprova del fatto che, nella sostanza, i fabbisogni edificatori sono stati efficacemente soddisfatti e contenuti nelle previsioni pianificatorie del P. di F. per come aggiornato con la richiamata variante del 1983.

L'attuale Variante

Una, se pur limitata, esigenza di variante, tuttavia, è emersa a seguito dei ripetuti riscontri verificati dall'Amministrazione Comunale in ordine alla non efficace collocazione, sull'impianto pianificatorio, della Zona Omogenea "D" destinata ad "ATTIVITA' ARTIGIANALI E PICCOLA INDUSTRIA".

Detta Zona Omogenea, la cui estensione complessiva è pari a circa 13.200 mq., è in atto collocata al margine est del tessuto urbano di Candidoni, in posizione, ovviamente, periferica rispetto al centro edificato ma troppo decentrata rispetto al principale asse viario, costituito dalla S.S. n. 536 "di Acquaro", che collega il centro urbano con i comuni vicini e con le principali arterie viarie presenti sul territorio circostante.

La collocazione poco felice del sito in relazione alla specifica destinazione d'uso non ha, di fatto, favorito l'insediamento delle attività produttiva che erano state auspiccate e che, per la situazione socio-economica del Comune, dovevano costituire, e tutt'ora costituiscono, elemento trainante dell'economia locale di fondamentale importanza.

La variante al P. di F. , di cui la presente relazione è corredo, intende introdurre una mera correzione all'originaria previsione che, nei fatti, non si è rivelata efficace lasciando sostanzialmente inalterati tutti i

parametri urbanistico -dimensionali previsti nello strumento a tutt'oggi
vigente.

Con la presente variante, infatti, si è operata una mera traslazione della preesistente Zona Omogenea "D" destinata ad "ATTIVITA' ARTIGIANALI E PICCOLA INDUSTRIA" ricollocandola lungo la S.S. n. 536 "di Acquaro" nel tratto ricompreso tra gli abitati di Candidoni e Laureana di Borrello e la creazione di una ulteriore piccola zona, con la medesima destinazione d'uso, in località "Fabiana" del Territorio comunale.

Nella traslazione, il cui riferimento planimetrico può essere apprezzato nella "Tavola di raffronto tra P.di F. e Variante" (elaborato 6), si è confermata l'estensione superficiale della zona omogenea adattando, tuttavia, la perimetrazione alla situazione geo-morfologica del nuovo sito prescelto.

E' stata prevista, altresì, la creazione di una ulteriore piccola zona, destinata, anch'essa ad "ATTIVITA' ARTIGIANALI E PICCOLA INDUSTRIA", apprezzabile nell'elaborato n. 3. Tale previsione tende, anch'essa, a rettificare una precedente omissione prendendo atto di una presenza produttiva a carattere piccolo-indutriale, già presente nella zona (Ditta Comm. Vecchio), che non era stata rilevata in sede di redazione dalla variante poi approvata con Decreto del P.G.R. n. 1020 del 05.05.1983.

L'estensione territoriale di tale previsione, quantificata in circa 4 ettari, è stata commisurata agli impianti produttivi esistenti, regolarmente

assentiti, e agli eventuali ammodernamenti e ampliamenti di cui l'azienda potrebbe necessitare.

Sotto il profilo del dimensionamento strettamente urbanistico, considerata l'esigua estensione rispetto alle previsioni generali dello strumento urbanistico, la previsione della nuova zona produrrà effetti assolutamente trascurabili, atteso, altresì, che alcuni impianti produttivi sono già esistenti.

Invariati sono rimasti sia il Regolamento Edilizio che le Norme di Attuazione, per come approvate con Decreto del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 1971 del 14.05.1971 e successivamente riconfermate ed integrate con Decreto del P.G.R. n. 1020 del 05.05.1983.

Con l'occasione della presente variante si è provveduto, altresì, ad armonizzare le Norme di Attuazione (Elaborato 7) approvate con Decreto del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 1971 del 14.05.1971 con quanto a suo tempo prescritto dal Nulla Osta ai fini paesaggistici di cui al Decreto del P.G.R. n. 1410 del 22 luglio 1981 nonché dal Decreto di P.G.R. n. 1020 del 05.05.1983 (precedente variante), producendo un elaborato di più immediata ed organica consultazione.

Elaborati grafici della Variante

In allegato alla presente relazione, ai fini della variante, sono stati redatti i seguenti elaborati grafici:

Elab. 0..	Inquadramento nell'ambito del territorio regionale	Rapp. 1: 100000
Elab. 1..	Inquadramento generale del territorio comunale	Rapp. 1: 5000
Elab. 2..	Situazione Attuale – Centro Urbano	Rapp. 1: 2000
Elab. 3..	Assetto Generale del Territorio – P. di F. vigente e individuazione delle zone oggetto di variante	Rapp. 1: 30000 1: 5000
Elab. 4..	Zonizzazione e Servizi	Rapp. 1: 2000
Elab. 5..	Viabilità	Rapp. 1: 2000
Elab. 6..	Raffronto tra P. di F. Vigente e Variante – Centro Urbano	Rapp. 1: 2000
Elab. 7..	Norme Tecniche di Attuazione	

Per completezza espositiva vengono di seguito riportate alcune tavole che costituiscono gli elaborati della Variante con una breve didascalia descrittiva del contenuto

Elab. 0.. Inquadramento nell'ambito provinciale

La tavola, identica a quella allegata allo strumento urbanistico vigente, propone un inquadramento territoriale generale,

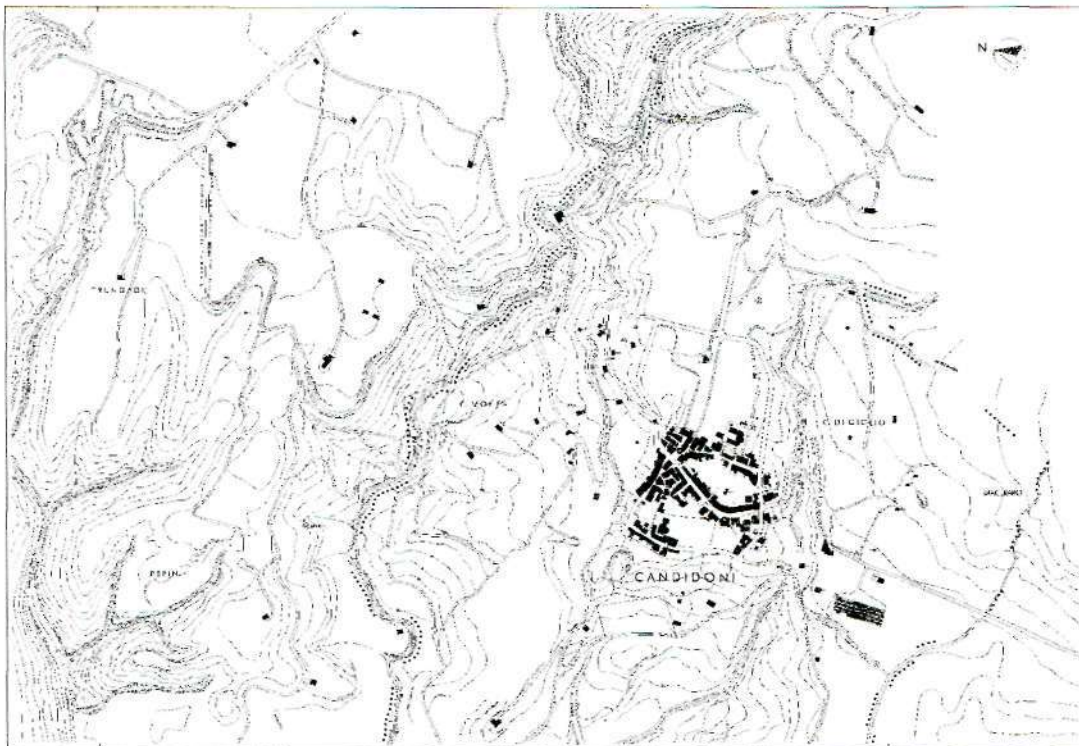
Viene omessa la riproduzione grafica in quanto poco significativa data la tipologia e la scala dell'elaborato

Elab. 1.. Inquadramento generale del territorio comunale

La tavola ripropone la zonizzazione a livello del territorio comunale con l'introduzione delle modifiche di cui alla presente variante

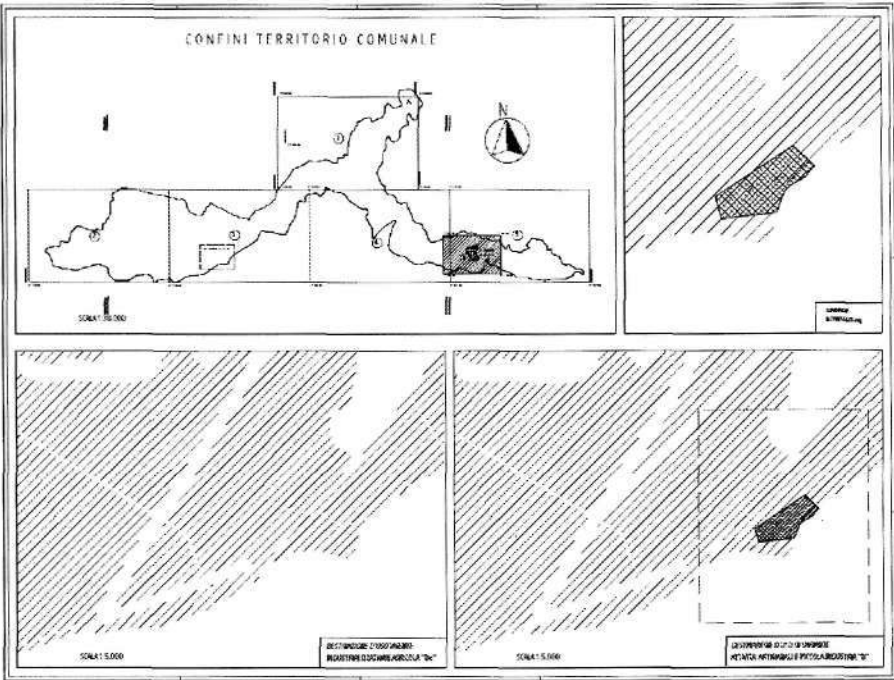
Viene omessa la riproduzione grafica in quanto poco significativa data l'estensione dell'elaborato

Elab. 2.. Situazione Attuale – Centro Urbano



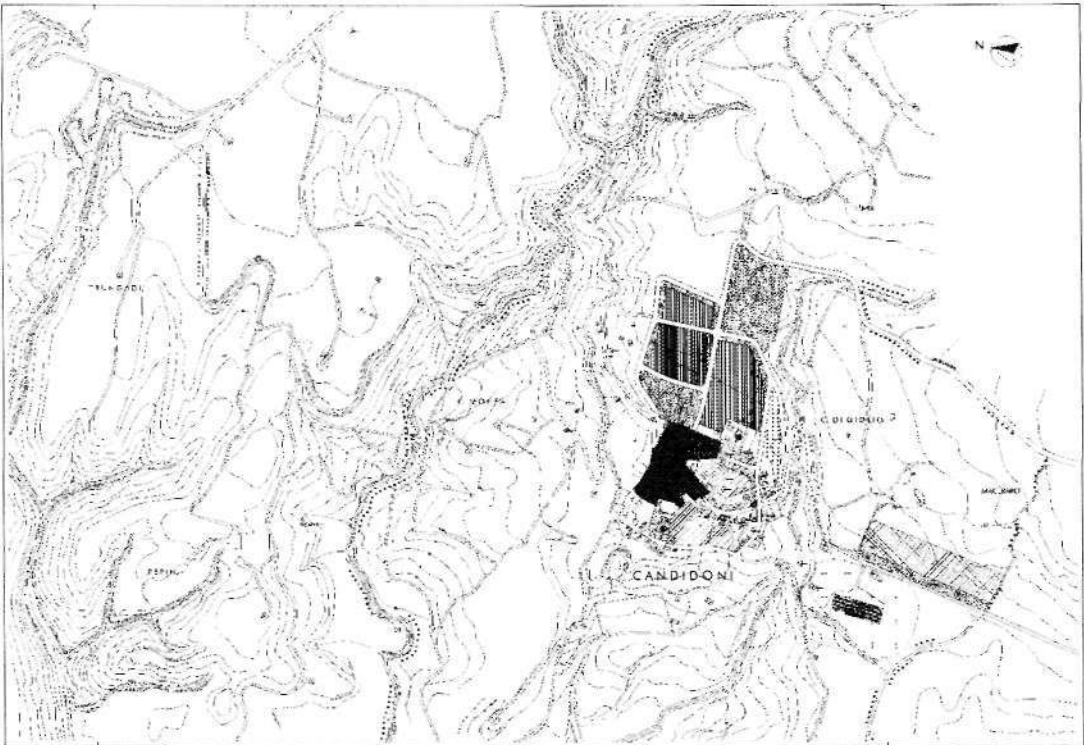
Per quanto potuto desumere dalla dotazione cartografica aggiornata in possesso dell'Amministrazione Comunale, è stato introdotto un aggiornamento della sola consistenza edilizia attuale con particolare riferimento al centro urbano

Elab. 3.. Assetto Generale del Territorio – P. di F. vigente e individuazione delle zone
oggetto di variante



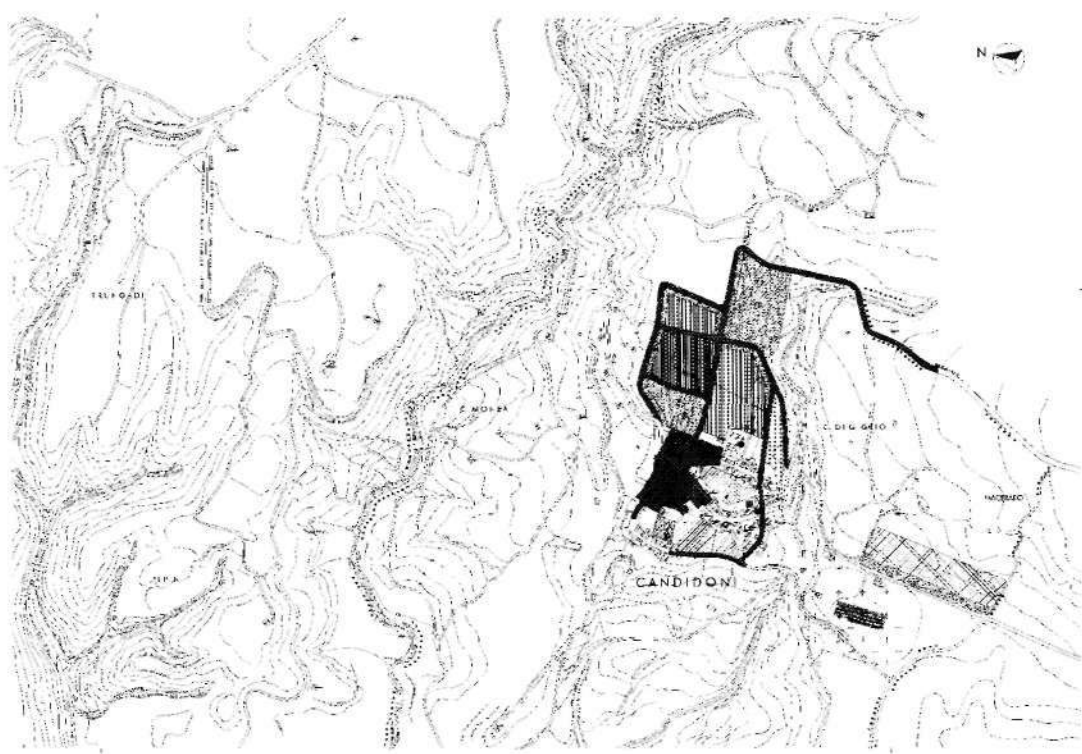
Per una migliore lettura in questo elaborato è stata evidenziata la zona oggetto di variante fuori dal centro edificato, localizzata in Contrada Fabiana. Detta zona è stata localizzata rispetto all'intero perimetro amministrativo del Comune ed è stato evidenziato il confronto tra previsione attuale e variante. Tale variazione è stata, tuttavia, riportata nella tavola generale di variante (elab. 1)

Elab. 4.. Zonizzazione e servizi

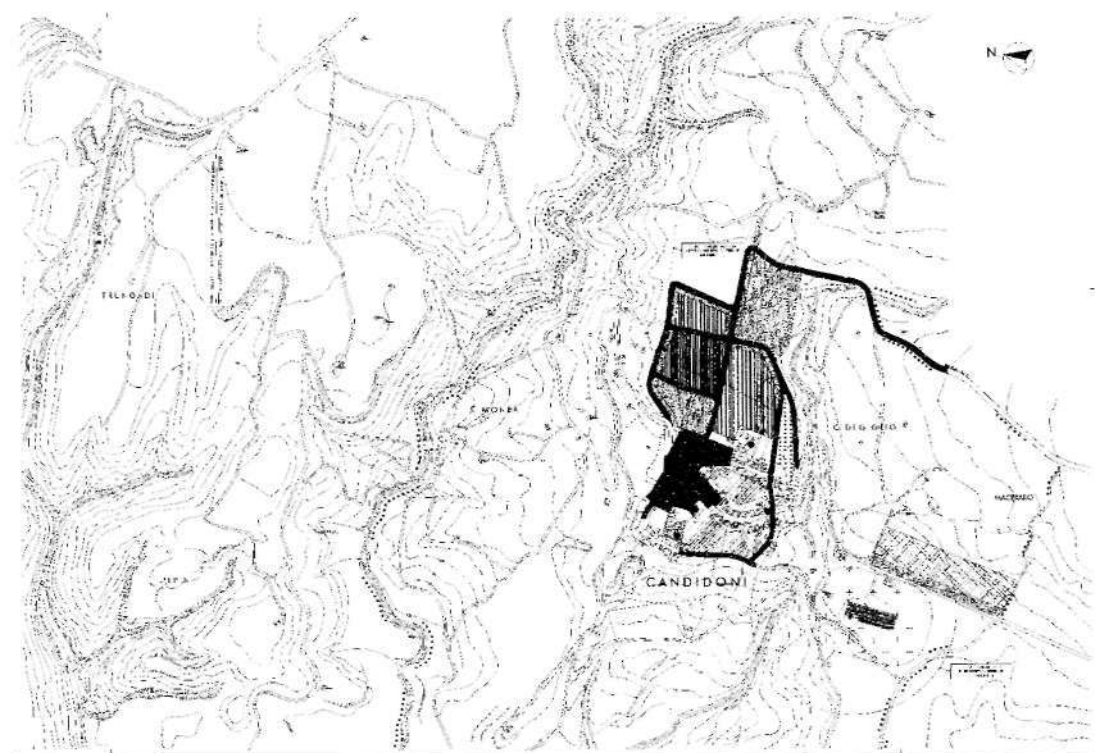


L'elaborato individua la zona oggetto di variante nell'ambito dal centro edificato. Ai fini della variante si è reso necessario ridurre la delimitazione della fascia di rispetto cimiteriale. In tal senso il Comune di Candidoni, con nota prot. 1136 del 09.06.2000 (all. D) ha richiesto preventiva autorizzazione all'A.S.L. n. 10 di Palmi. Con nota prot. 967 del 11.09.200 l'A.S.L. n. 10, Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene Pubblica di Laureana di Borrello, competente per territorio, ha reso il proprio **Parere Favorevole** (all. E).

Elab. 5.. Viabilità



La tavola evidenzia la situazione viaria attuale e di progetto evidenziando, altresì, i necessari interventi di potenziamento, allargamento, nuova apertura, ecc. La viabilità è rimasta pressoché invariata rispetto alla precedente previsione salvo l'eliminazione di un tratto di strada di nuova apertura, perimetrale al precedente Zona Omogenea "D" destinata ad "ATTIVITA' ARTIGIANALI E PICCOLA INDUSTRIA" oggetto di variante e, pertanto, non più necessaria.



La tavola contiene il raffronto tra strumento urbanistico vigente e la presente variante relativamente all'ambito urbano. E' stata, pertanto, evidenziata la traslazione della Zona Omogenea "D" destinata ad "ATTIVITA' ARTIGIANALI E PICCOLA INDUSTRIA" nonché la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (da 200 a 70 ml.) per la quale è stato preventivamente acquisito il competente parere.

Elab. 7.. Norme Tecniche di Attuazione

NORME DI AZIONAMENTO - Simboli a zona indicate nella planimetria in scala 1/5000 e 1/7500									
simbolo		denominazione	area massima (mq)	area minima (mq)	area massima (mq)	area minima (mq)	area massima (mq)	area minima (mq)	norma tecnica
A	B	area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
C	D	area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
E	F	area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica
		area di riserva di riserva	100	100	100	100	100	100	norma tecnica

Come già detto si è provveduto ad armonizzare le Norme di Attuazione approvate con Decreto del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 1971 del 14.05.1971 con quanto a suo tempo prescritto dal Nulla Osta ai fini paesaggistici di cui al Decreto del P.G.R. n. 1410 del 22 luglio 1981 nonché dal Decreto di P.G.R. n. 1020 del 05.05.1983 (precedente variante), producendo un elaborato di più immediata ed organica consultazione senza introduzione di alcuna variazione rispetto alle norme in atto vigenti.

Candidoni, lì 09.11.2000....

Il Progettista

Dott. Arch. Michele Ferrazzo

Albo architetti RC n. 240

Allegati: vedi elenco



AZIENDA SANITARIA LOCALE N.10 PALMI (RC)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Ufficio Igiene Pubblica di Laureana di Borr.

(Dir. Med. Resp: Dott. G. Custurone)

Prot. N. 967

**Al Sig. Sindaco
del Comune di CANDIDONI**

Oggetto: parere igienico-sanitario sulla richiesta di riduzione della " zona di rispetto cimiteriale" - Comune di Candidoni

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, finalizzata all'individuazione di aree comunali limitrofe, da destinare eventualmente ad insediamenti produttivi (artigianali e di piccola industria),

SI COMUNICA CHE,

non sussistendo elementi ostativi di natura igienicosanitaria all'azione di cui sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

A.S.L. N° 10 - SERV. N° 1
UFF. IGIENE - LAUREANA di BORR.
IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE
(Dott. G. CUSTURONE)

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Igiene
Dott. Giuseppe Custurone



Laureana, 11 settembre, 2000

COMUNE DI CANDIDONI
Ricevuto il 11 SET. 2000 N° 2093
Risposto il _____ N° _____
Fatt. _____ Classe _____ Fase _____

COMUNE DI CANDIDONI

Prov. di Reggio Calabria

Prot. n. 1136

del 59 GIU. 2000

Ricevuto

Al Sig. DIRETTORE GENERALE
dell'Unità Sanitaria Locale n. 10

PALMI

Oggetto: Richiesta riduzione zona di rispetto cimiteriale

Il Comune di Candidoni sta procedendo alla redazione di una variante al vigente Programma di Fabbricazione finalizzata alla individuazione di una nuova zona omogenea destinata ad attività artigianali e piccola industria lungo la S.S. 536, nel tratto ricompreso tra gli abitati di Candidoni e Laureana di Borrello.

L'attuale limite della fascia di rispetto cimiteriale, in atto pari a ml. 200, interferisce con la nuova zona per come individuata, ponendo limiti alla edificazione.

Atteso:

- che la fascia di rispetto di ml. 200, a suo tempo introdotta con il Programma di Fabbricazione, appare eccessiva in rapporto alle dimensioni e consistenza del Cimitero Comunale;
- che il Comune di Candidoni conta una popolazione ben oltre inferiore ai 20.000 abitanti, risultando, in atto, una popolazione di circa 500 abitanti;
- che il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativi del T.U. delle leggi sanitarie (Titolo VI, art. 338 "...della polizia mortuaria ..." per come modificato dall'art. 1 della legge 17.10.1957, n. 983) consente di ridurre tale fascia di rispetto fino a ml. 50;
- che l'attuale zona di rispetto cimiteriale è attraversata da una Strada Statale di grande percorrenza (S.S. 536) frapposta tra il Cimitero e la nuova zona artigianale-industriale in progetto;
- che detta strada statale risulta essere posta a circa 70 metri dal muro di cinta del cimitero ad essa più prossimo;

Si prega codesto spett.le Ufficio di voler autorizzare la riduzione del limite della fascia di rispetto cimiteriale portando lo stesso entro un raggio di ml. 70 dai muri di cinta del Cimitero Comunale contro l'attuale limite posto a ml. 200.

Si allega planimetria esplicativa, in duplice copia, con preghiera di restituzione di una copia, unitamente all'atto autorizzativo, vistata da codesto ufficio.

Confidando in una cortese rapida evasione della presente istanza, propedeutica all'adozione della redigenda variante al P.d.F., si porgono distinti saluti.



Il Sindaco
Avv. Vincenzo Cavallaro



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA CALABRIA
CATANZARO
SEZIONE URBANISTICA

Catanzaro, li
VIA CRISPI. 16

14 MAG. 1971

Prot. N. _____
Risposta al foglio N. _____
del _____
Allegati N. _____

1971

- AL COMUNE DI - CANDIDONI -
E, p. c. - ALLA PREFETTURA DI
- REGGIO CALABRIA -
- ALLA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
ED ALLE GALLERIE DELLA CALABRIA
- COSENZA -

OGGETTO: - Comune di Candidoni -
- Regolamento edilizio con annesso programma
di fabbricazione -

COMUNE DI CANDIDONI	
Ricevuto il	25 MAG. 1971
Risposto il	
Cat. 10	Classe Fasc.

Si comunica che con decreto provveditoriale di pari data e numero della presente é stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione di codesto Comune.

Si trasmette copia conforme del suddetto decreto unitamente agli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità agli originali.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione di codesto Comune medesimo sulla necessità che al regolamento come sopra approvato venga data la pubblicazione prescritta dall'art. 62, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con legge 9 giugno 1947, n. 530 in difetto della quale il regolamento non può considerarsi esecutivo ed obbligatorio.

Si prega di dare assicurazione.

IL PROVVEDITORE

[Signature]



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA - CATANZARO

IL PROVVEDITORE

Prot.1971

VISTA la legge urbanistica 17.8.1942, n.1150 modificata ed integrata con legge 6.8.1967, n.765;

VISTI i decreti interministeriali 1.4.1968 e 2.4.1968;

VISTA la deliberazione consiliare n.29 del 4.12.1969, cui la Giunta Provinciale Amm.va non ha mosso alcuna obiezione nei tempi previsti dall'art.20 della legge 6.8.1967, n.765, con la quale il Comune di Candidoni ha adottato il testo del nuovo regolamento edilizio, composto di n.94 articoli e corredato del programma di fabbricazione.

RITENUTO che il suddetto regolamento edilizio appare meritevole di approvazione, in quanto le norme in esso contenute sembrano atte ad assicurare nel territorio comunale una sufficiente disciplina urbanistica ed edilizia;

CHE il programma di fabbricazione contiene previsioni di ristrutturazione ed ampliamenti ammissibili e che sono accettabili in linea di massima i tipi edilizi descritti nelle norme di attuazione;

CHE, tuttavia, appare necessario apportare le seguenti prescrizioni:

che l'indice di fabbricabilità fondiaria della zona A venga ridotta a mc.3 per mq.;

che l'indice di fabbricabilità fondiaria delle zone agricole E₁ venga fissato in mc. 0,03 per mq.;

che la distanza minima tra gli edifici della zona B sia di m.10 anziché di m8,00;

che la edificazione nelle zone territoriali omogenee denominate C_{si} e C_e sia disciplinata ed attuata attraverso i piani di lottizzazione ai sensi dell'art.8 della legge 6.8.1967, n.765.

CONSIDERATO che il Comune suddetto non é compreso tra quelli obbligati, ai sensi della citata legge a redigere il Piano Regolatore Generale;

VISTO il parere della Sezione Urbanistica regionale di questo Provveditorato.

VISTO il parere della Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie della Calab-

./.

bria espresso con nota n.1254 del 12.12.1970, con la quale si esprime parere favorevole alla approvazione del programma di fabbricazione, con l'introduzione fra l'altro delle seguenti modificazioni:

- 1)- delle zone dell'agglomerato urbano, contraddistinte dalla lettera A, sono consentite soltanto operazioni edilizie di consolidamento e restauro, senza alterazioni dei volumi, le aree libere sono inedificabili;
- 2)- nelle zone di "Verde pubblico attrezzato" è consentita la costruzione di attrezzature con l'indice di fabbricabilità e altezza massima pari alla metà di quelle rispettivamente indicate;
- 3)- I comma primo e secondo della art.60 del regolamento edilizio sono annullati e depennati dal medesimo".

DECRETA

Ai sensi dell'art.36 della legge urbanistica 17.8.1942 n.1150, modificata ed integrata con legge 6.8.1967 n.765, è approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del Comune di Candidoni (RC) adottato con deliberazione consiliare n.24 del 4.12.1969.

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione, composto di n.8 planimetrie, rispettivamente una in scala 1:100.000, due in scala 1:5.000 e cinque in scala 1:2.000, di una relazione vengono visti dal sottoscritto uniti al presente decreto quale parte integrante.

- Catanzaro, 11 14 MAG. 1971

IL TROVATO DITTORE

Ing. A. Gargano



P. C. C.
UFFICIO REGIONALE
(Dott. Arch. Giovanni Gatta)

[Handwritten signature]

REGIONE CALABRIA
Assessorato ai Lavori Pubblici
Ufficio del Genio Civile
REGGIO CALABRIA

COMUNE DI CANDIDONI

Ricevuto **17 LUG. 1979** N° **1332**
Risposto il _____ N° _____
Cat. **X** Classe _____ Fasc. _____

3 LUG. 1979

Prot. N. **5372 Sez. I° bis.-**

Risposta a nota n. **1017** del **24.5.1979**

OGGETTO: Comune di Candidoni

Variante al programma di
fabbricazione - Parere ai
sensi dell'art.13 della legge 2.2.974,n.64.-

AL COMUNE DI

= CANDIDONI =

e.p.c. ALL'ASSESSORATO REGIONALE

ALL'URBANISTICA

= C A T A N Z A R O =

Per i provvedimenti di competenza si restituisce la variante al programma di fabbricazione di codesto Comune, corredato dal parere di questo Ufficio, emesso ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.974,n.64.-

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott. Ing. B. Ferrucci)

mc/

REGIONE CALABRIA
Assessorato ai Lavori Pubblici
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
REGGIO CALABRIA

Legge: 2.2.1974, n. 64 - Comun e di Candidoni -
Variante al programma di fabbricazione.

- PARERE AI SENSI ART. 13 DELLA LEGGE 2.2.1974, n. 64

Il sottoscritto Ingegnere Capo Dirigente dell'Ufficio:

- PREMESSO:

- che il programma di fabbricazione del Comune di Candidoni venne approvato con D.P.n. 1971 del 14.5.971 -
- Vista la nota n. 1017 in data 24.5.979 con la quale il Comune di Candidoni ha trasmesso la variante relativa al programma di fabbricazione originario redatta dall'Arch. Michele Miceli e composta da una relazione, da n. 7 tavole di disegni
- Visto che la citata variante al programma di fabbricazione prevede la individuazione di un'area per la costruzione del campo sportivo, di due aree per zone turistiche, di aree per la industrializzazione agricola, di aree per l'edilizia economica e popolare, la costruzione della strada di collegamento per Bellantone e l'individuazione della zona d'interesse ambientale.
- Visto lo studio geomorfologico, in data maggio 1979, redatto dal geologo dott. Giuseppe Mandaglio e composto da una relazione e n. 11 tavole di disegni.
- Esperiti i necessari accertamenti;

- C O N S I D E R A T O -

- A) che in generale si ritengono validi i risultati delle indagini geomorfologiche sopracitate;
- B) che le previsioni della variante relativa al programma di fabbricazione, ad eccezione delle zone adibite a campo sportivo e strada di collegamento per Bellantone, sono compatibili

con le condizioni geomorfologiche del territorio e, pertanto, per tali zone è ammissibile l'utilizzazione ai fini edilizi con le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere rispettate le norme tecniche di cui alla legge 2.2.74 n.64 e DD.MM.3.3.975 particolarmente per quanto riguarda lo studio geologico-tecnico dei terreni di fondazione e i criteri di progettazione degli edifici in rapporto, anche, alle caratteristiche dei manufatti esistenti ed alle opere di sostegno dei terreni;

b) dovranno essere realizzati, prima di procedere alla fase attuativa dei piani, gli interventi relativi alla sistemazione idraulica dei complessi ricadenti nelle aree, alla canalizzazione e convogliamento delle acque superficiali nella rete idrografica esistente nonché alla realizzazione e suo convogliamento a quella comunale;

c) che le previsioni della variante al programma di fabbricazione relative alla zona dove dovrà sorgere il campo sportivo e la strada di collegamento per Bellantone, non sono compatibili con le condizioni geomorfologiche del territorio. Per tali zone (riportate in giallo, a cura di questo Ufficio, nella planimetria n.3 dello strumento urbanistico) la loro utilizzazione è vietata fino a quando approfondite indagini geomorfologiche, con relativi individuazione degli interventi tecnici possibili e necessari, anche a livello progettuale esecutivo, non dimostrino nuovi elementi atti ad accelerare l'utilizzazione di tale aree -

- Tutto ciò premesso e considerato:

- ESPRIME PARERE -

- ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.974,n.64, che le previsioni della esaminata variante al programma di fabbricazione del Comune di Candidoni sono compatibili con le condizioni geomorfologiche delle zone considerate con l'obbligo di tener conto, in sede opportuna, delle osservazioni e prescrizioni formulate nei precedenti considerato.-

N.5372 Reggio Cal.

- 3 LUG 1979



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott. Ing. B. Ferrucci)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29.6.1939, n.1497;-----

VISTO il D.P.R. 24.7.1977, n.616;-----

ESAMINATA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e all'Assetto del territorio concernente la tutela delle aree, delimitate a tinta indelebile sui grafici progettuali di Piano dall'Assessorato Regionale, ritenute di particolare pregio ambientale e di carattere storico ed artistico;-----

CONSIDERATO che è necessario, ai fini di una tutela organica di quell'ambiente storico-antico, disciplinare le dette aree con la applicazione del quinto comma dell'art.17 della legge 6.8.1967, n.765,-----

D E C R E T A

di rilasciare il proprio NULLA-OSTA, ai fini paesaggistici ed ambientali, all'approvazione della Variante al Programma di Fabbri-
cazione adottato dal Comune di Candidoni con deliberazione consi-
liare n.91 del 4.11.1977 ed autorizza che all'interno del perime-
tro urbano antico siano consentite esclusivamente operazioni di
consolidamento, di restauro e di risanamento conservativo nonché
opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza alterazio-
ni di volume mentre le aree libere sono inedificabili, con la pre-
cisazione che tali interventi siano sempre finalizzati nella valo-
rizzazione degli aspetti architettonici e nel ripristino dei valo-
ri originali mantenendo i collegamenti verticali ed orizzontali
collettivi quali androni, blocchi scale, portici, la forma, la di-
mensione ed i rapporti esistenti fra l'unità edilizia e le aree
scoperte ed eliminando le superfetazioni come parti incongrue al-
l'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo.-

*Play
pro-2.*

Copia conforme all'originale
(occupa n. 2 pagine)
Catanzaro. 31 LUG. 1981
Il responsabile del servizio legislativo
della presidenza
(Dott. Giuseppe Verbaro)



[Handwritten signature]

PRINCIPALITÀ DOMINIJANNI

VISTO della Commissione di controllo

N. 3710 del 24 LUG 1981

Regione Calabria

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1410 DEL 22 LUG. 1981

OGGETTO: COMUNE DI CANDIDONI (RC) -
VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE -
LEGGE 29.6.1939, n.1497 - D.P.R. 24.7.1977, n.616.-

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Calabria n. _____ del _____

Il Segretario della Giunta regionale

Regione Calabria

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
AMBIENTE - DEMANIO - TRASPORTI

21 NOV. 1983

Al Comune di

CANDIDONI

Prot. N°

419

Risposta a nota n°

del

OGGETTO: Comune di CANDIDONI Variante al P.F.

Trasmissione Decreto D.P.G. n° 1020 del 5/5/1983
nonchè copia del D.P.G.R. n° 1410 del 22/7/1981
relativo ai fini paesaggistici ed ambientali.-

COMUNE DI CANDIDONI

Ricevuto

Risposta

Cal.

Classe

Fasc.

28-11-83 N° 2616

In allegato si trasmettono copie dei
decreti del Presidente della Giunta Regionale,
nonchè copia conforme degli elaborati grafici
concernenti l'approvazione dello strumento
urbanistico indicato in oggetto.

IL CAPO DELLA SEZIONE URBANISTICA REGIONALE
(Dott. Arch. Giovanni Colia)

2) Sig. Giovanni Crisco, nato a Melito Porto Salvo il 3-5-1947, residente in Reggio Calabria, via T. Gulli, n. 1, rappresentante dell'Associazione Italiana Produttori Olivicoli, con voto deliberativo;

3) Dott. Filippo Pecora, nato a Reggio Calabria il 2-2-1947, residente in Roma, via Tevere, 2, presso Unasco, rappresentante dell'Unasco con voto deliberativo;

4) Avv. Bonaventura Pacileo, nato a Girifalco il 26-5-1923, residente in Catanzaro, via Jannelli n. 25, rappresentante dell'Unaprol, con voto deliberativo;

5) Sig. Antonio Iannotta, nato a Civita Castellana l'1-1-1940, residente a Cosenza, presso Assoprol, via Milelli, 23, rappresentante dell'Unaprol, con voto deliberativo;

6) Dott. Francesco Torcia, nato a Pianopoli il 23-3-1923, residente in Catanzaro, via Acri, 66, Dirigente Assessorato Agricoltura, quale funzionario rappresentante dell'Assessorato Agricoltura, con voto deliberativo;

7) Sig. Giuseppe Greco, nato il 22-5-1926 a Cosenza, residente a Cosenza, via Milelli, 23, presso Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentante dell'Associazione Pastori Calabria, con voto deliberativo;

8) Sig. Giuseppe Tallarico, nato a Taurianova il 19-3-1925, residente in Catanzaro, via Turco, 39, rappresentante dell'Associazione Produttori Allevatori Bovini di Catanzaro, con voto deliberativo;

9) Sig. Damiano Milone, nato a Crotone il 17-12-1949, residente in Isola Capo Rizzuto - località «Spartitore» quale rappresentante dell'Associazione Interprovinciale Produttori di frumento, con voto deliberativo;

10) Sig. Luigi Tristano, nato a Verzino il 15-9-1939, ivi residente via Nazionale, in rappresentanza dell'Associazione Produttori Zootecnici con sede in Crotone, con voto deliberativo;

11) Dott. Vincenzo Talarico, nato a Cerva il 26-7-1927, residente in Catanzaro, via Crispi, 125, quale rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori con sede in Catanzaro, con voto deliberativo;

12) Dott. Aldo Francone, nato a Polistena il 29-11-1940, residente a Messina, via Della Libertà, 517, rappresentante della Federazione Regionale Agricoltori, con voto consultivo;

13) Sig. Silvestro Giacoppo, nato a Messina il 9-10-1947, residente a Catanzaro, presso Federazione Regionale Coltivatori Diretti, in rappresentanza della predetta Federazione Regionale, con voto consultivo;

14) Sig. Giovanni Speranza, nato a Maratea l'8-6-1954, residente a Catanzaro presso Confederazione Italiana Coltivatori, via Spizzirri, 5, rappresentante della Confcoltivatori, con voto consultivo;

15) Sig. Michele Pronesti, nato a Melicucco il 16-2-1921, residente a Melicucco, fraz. S. Fili, rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane, con voto consultivo;

16) Sig. Leo Autelitano, nato a Bova il 4-5-1950, residente a Catanzaro presso Lega Mutua delle Cooperative, via Piave, 3, rappresentante della predetta Lega Mutua delle Coopera-

17) Sig. Carmelo Varzana, nato a S. Lorenzo il 23-7-1948, rappresentante della Federcoltivatori CISL, residente presso la stessa Organizzazione, via 2 settembre, 33, Reggio Calabria, con voto consultivo.

Art. 3

La sede del predetto Comitato è presso gli Uffici dell'Assessorato Agricoltura, caccia e pesca della Regione Calabria

Art. 4

L'Assessore all'agricoltura, caccia e pesca è incaricato della esecuzione del presente decreto

Catanzaro, li 2 maggio 1983

B. Dominijanni

VISTO della Commissione di controllo N. 3611 del 11 maggio 1983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 1983, n. 1020

Comune di Candidoni - Approvazione variante al programma di fabbricazione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 91 del 4-11-1977 con la quale il Consiglio Comunale di Candidoni ha adottato la variante al programma di fabbricazione vigente;

VISTA la nota n. 5372 del 3-7-1979 con la quale il Genio Civile di Reggio Calabria ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974;

VISTA l'istruttoria della Sezione Urbanistica Regionale resa in data 1-3-1982;

VISTO il D.P.G.R. n. 1410 del 22-7-1981 con il quale è stato concesso Nulla-osta ai fini paesaggistici ed ambientali;

CONSIDERATO che la Commissione Urbanistica Regionale e la 3^a Commissione Consiliare rispettivamente nella seduta del 28-5-1982 e con nota n. 145 del 20-7-1982 hanno espresso parere favorevole all'approvazione della variante al programma di fabbricazione di Candidoni con le seguenti prescrizioni:

1) per le zone C di espansione dovrà essere previsto l'obbligo della lottizzazione convenzionata;

2) la zona classificata «A1» inserita nella tav. n. 5 è uno dei tipici agglomerati urbani avente carattere storico-artistico e di particolare pregio ambientale di cui al 5° comma dell'art. 17 della legge 6-8-1967, n. 765 e pertanto in detta zona possono essere consentite solo opere di consolidamento e restauro senza alterazioni di volume mentre le aree libere sono da considerarsi inedificabili;

3) per le zone 1B e 2B dove l'edificazione attuale appare inesistente dovrà essere previsto l'obbligo della lottizzazione

4) l'indice di fabbricabilità fondiario per le zone di industrializzazione agricola non potrà superare lo 0,03 mc/mq per le residenze;

5) eccessivamente surdimensionate appaiono le aree per insediamenti turistici (CT) ed ingiustificate in considerazione della necessità di mantenere integro il patrimonio naturale e paesistico dei luoghi e pertanto seguono la normativa prevista per le zone agricole;

6) le localizzazioni delle aree per l'edilizia economica e popolare previsto per la legge 167/1962 sono da considerarsi meramente indicative finché non verrà adottato, da parte dell'Amministrazione Comunale il piano delle zone di cui alla legge 18-4-1962, n. 167;

7) siano da osservare le prescrizioni contenute nel parere 5372 del 2-7-1979 del Genio Civile di Reggio Calabria che si esprime ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 12-1982 con la quale il prefato Comune ha controdedotto orevolmente a tutte le prescrizioni apportate allo strumento urbanistico in questione;

VISTA la deliberazione n. 774 dell'11-3-1983, esecutiva, la quale la Giunta Regionale ha approvato la variante al programma di fabbricazione di Candidoni con le prescrizioni riportate;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15-1-1972;

VISTE le leggi reg.li n. 20/1980 e n. 15/1981;

DECRETA

approvata la variante al programma di fabbricazione di Candidoni così come proposta dal Comune con deliberazione C.C. del 4 novembre 1977 e con le prescrizioni riportate in detta delibera ed accolte dallo stesso Comune con deliberazione n. 108 del 18-12-1982

Catanzaro, li 5 maggio 1983

B. Dominijanni

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 maggio 1983, n. 1021

Composizione della commissione per la gestione delle foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 1 del 27-2-1982 con la quale il Consiglio Comunale di Ionadi ha adottato la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione

O il parere favorevole n. 1417 del 17-2-1982 espresso dal Genio Civile di Catanzaro ai sensi dell'art. 13 della legge

CONSIDERATO che la Sezione Urbanistica Regionale ha compiuto l'istruttoria con nota del 9-7-1982;

CONSIDERATO che la Commissione Urbanistica Regionale ai sensi delle leggi regionali n. 20/1980 e n. 15/1981 ha espresso nella seduta del 28-7-1982, in merito allo strumento urbanistico in questione, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) in tutte le zone C di espansione si può intervenire solo e esclusivamente attraverso lo strumento della lottizzazione convenzionata;

2) per quanto riguarda le aree residenziali pubbliche (C1) individuate sulla tavola dell'azzoneamento Ionadi-Nao, sono da assimilarsi a Z.T.O. di nuova espansione residenziale (C2) con la normativa corrispondente;

3) che all'art. 4 lettera C) del regolamento edilizio venga aggiunto «senza diritto al voto»;

4) le zone «A» sono da considerarsi ridotte così per come delimitate con linea di colore rosso continua;

CONSIDERATO che la 1^a Commissione Consiliare con nota n. 57 del 9-2-1983 ha espresso parere favorevole all'approvazione dello strumento urbanistico in esame alle stesse condizioni suggerite dalla commissione urbanistica regionale;

VISTA la deliberazione n. 770 dell'11-3-1983, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione di Ionadi con le prescrizioni surriportate;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15-1-1972;

VISTE le leggi reg.li n. 20/1980 e n. 15/1981;

DECRETA

È approvata la variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione di Ionadi così per come proposta dal Comune con atto consiliare n. 1 del 27-2-1982 e con le prescrizioni di cui in premessa

Catanzaro, li 5 maggio 1983

B. Dominijanni

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 maggio 1983, n. 1030

Composizione della commissione per la gestione delle foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 10;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5777 del 3 novembre 1976 resa esecutiva con atto 412 del 9 dicembre 1976;

VISTI i propri decreti n. 1059 del 16-9-1974 n. 2594 del 24-12-1976 n. del

DECRETA

A parziale modifica dei precedenti provvedimenti:

adottato dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica con deliberazione consiliare n. 53 del 6-10-1975 e n. 161 del 28-10-1977.

Catanzaro, li 22 luglio 1981

B. Dominijanni

VISTO della Commissione di controllo N. 3708 del 24 luglio 1981

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 luglio 1981, n. 1409

Comune di Cittanova (RC) - Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione - Legge 29-6-1939, n. 1497 - D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OMISSIS

DECRETA

di rilasciare il proprio nulla-osta, ai fini paesaggistici ed ambientali, all'approvazione del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione adottato dal Comune di Cittanova con deliberazione consiliare n. 175 del 20-7-1979 con la precisazione che gli interventi consentiti dalle norme di attuazione siano sempre finalizzati nella valorizzazione degli aspetti architettonici e nel ripristino dei valori originali mantenendo i collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici, la forma, la dimensione ed i rapporti esistenti fra l'unità edilizia e le aree scoperte ed eliminando le superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo.

Inoltre, all'interno delle zone di tipo «A» (centro storico e di particolare pregio ambientale) siano vietati interventi di ristrutturazione urbanistica previsti all'art. 19 - punto F - pag. 18 dell' norme di attuazione. Tali interventi si rimandano ad un più approfondito studio di Piano Regolatore Generale.

Catanzaro, li 22 luglio 1981

B. Dominijanni

VISTO della Commissione di controllo N. 3709 del 24 luglio 1981

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 luglio 1981, n. 1410

Comune di Candidoni (RC) - Variante al programma di fabbricazione - Legge 29-6-1939, n. 1497 - D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OMISSIS

DECRETA

di rilasciare il proprio nulla-osta, ai fini paesaggistici ed ambientali, all'approvazione della Variante al Programma di

Fabbricazione adottato dal Comune di Candidoni con deliberazione consiliare n. 91 del 4-11-1977 ed autorizza all'interno del perimetro urbano antico siano consentite esclusivamente operazioni di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo nonché opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza alterazioni di volume mentre le aree libere sono inedificabili, con la precisazione che gli interventi siano sempre finalizzati nella valorizzazione degli aspetti architettonici e nel ripristino dei valori originali mantenendo i collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici, la forma, la dimensione e i rapporti esistenti fra l'unità edilizia e le aree scoperte ed eliminando le superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo.

Catanzaro, li 22 luglio 1981

B. Dominijanni

VISTO della Commissione di controllo N. 3710 del 24 luglio 1981

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 luglio 1981, n. 1411

Comune di Laino Borgo - Variante al programma di fabbricazione - Nulla-osta ai fini paesaggistici ed ambientali - Legge 29-6-1939, n. 1497 - D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OMISSIS

DECRETA

di rilasciare il proprio nulla-osta, ai fini paesaggistici ed ambientali, all'approvazione della variante al Programma di Fabbricazione adottato dal Comune di Laino Borgo con deliberazione consiliare n. 70 del 28-12-1979 ed autorizza all'interno del perimetro urbano siano consentite esclusivamente operazioni di consolidamento, di restauro e di risanamento conservativo nonché opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza alterazioni di volume mentre le aree libere sono inedificabili, con la precisazione che tali interventi siano sempre finalizzati nella valorizzazione degli aspetti architettonici e nel ripristino dei valori originali mantenendo i collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici, la forma, la dimensione ed i rapporti esistenti fra l'unità edilizia e le aree scoperte ed eliminando le superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo.

Catanzaro, li 22 luglio 1981

B. Dominijanni

VISTO della Commissione di controllo N. 3711 del 24 luglio 1981

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 luglio 1981, n. 1412

Comune di Domanico - Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione - Nulla-osta ai fini paesaggistici ed